



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

“ Città dei Farfensi ”

Provincia di Fermo

CAP 63854 Corso Matteotti, 13 - Tel. 0734-780111 - Fax. 0734-780561 - e. mail: comunessvm@libero.it

Prot. 2460
del 10 MAG. 2019

ORDINANZA
N. 13 DEL 09-05-2019

Oggetto: PROVVEDIMENTO PER INSTALLAZIONE POSTAZIONE DI CONTROLLO PER IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' SU (S.S. 433 VAL D'ASO) CENTRO ABITATO, LOCALITA' PONTE MAGLIO DI S. VITTORIA IN MATENANO

IL RESPONSABILE

PREMESSO: che la sicurezza stradale costituisce una delle finalità primarie della politica a livello Europeo;

CONSIDERATO: che con atto di G.M. n. 7 del 18.03.2019, l'Amministrazione Comunale ha deciso di attuare gli obiettivi sopra citati attraverso interventi di natura strumentale e non occasionale, volti a intensificare il controllo e la repressione dei comportamenti di guida a rischio, prima causa dell'incidentalità stradale, avvalendosi di dispositivi elettronici di rilevazione da installarsi all'interno del centro abitato di Ponte Maglio di S. Vittoria in Matenano (S.S. 433 Val d'Aso);

DATO ATTO: che con Determina dell'Area Tecnica n. 103 del 10.04.2019 è stata incaricata la Ditta Index s.r.l. di San Benedetto del Tronto (AP) per la fornitura della strumentazione;

RICHIAMATO: nello specifico l'obbligo che le modifiche apportate dalla L.160/2007 hanno imposto per l'effettuazione dei rilevamenti della velocità introducendo, all'art.142 un nuovo comma 6 bis con il quale si stabilisce che *“le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno”*;

CONSIDERATO: che la circolare ministeriale dell'agosto 2009 stabilisce espressamente che l'informazione sulla presenza della postazione di controllo, sia fissa che mobile, deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione che possono essere installati in via provvisoria o definitiva;

CONSIDERATO: che l'apparecchiatura mobile di rilevazione della velocità utilizzata è del tipo ad operatività bidirezionale, si dovrà provvedere al fine di fornire all'utenza stradale idonea informativa ad installare all'interno del centro abitato di Ponte Maglio (S.S.433 Val d'Aso) idonea segnaletica di preavviso mediante installazione a palo, in entrambi i sensi di marcia, come da indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 6160 del 15.12.2012 in caso di controllo (bidirezionale);

CONSIDERATO: che, secondo le disposizioni di cui sopra, detti segnali devono essere installati:

- a) con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità;
- b) in modo da garantire il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante;
- c) la distanza tra i segnali e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse.

CONSIDERATO: che la L. 13.06.1991 n. 190 recante la "Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale", pone tra le sue specifiche finalità la tutela della sicurezza tramite una disciplina della velocità finalizzata alla tutela della vita umana (art.2 lett.g);

CONSIDERATO: che la L. 22.03.2001, n. 85 recante la "Delega al Governo per la revisione del nuovo C.d.S. ribadisce, tra i propri principi e criteri direttivi, il proseguimento dell'obiettivo della tutela della sicurezza stradale, assicurando la maggiore sicurezza della circolazione stradale (art.2, lett. h, n. 4);

VISTI: gli artt. 7 e 142 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992;

VISTE: le disposizioni attuative del D.P.R. 495/1992;

VISTO: il D.Lgs.267/2000;

ATTESA: la propria competenza in forza del provvedimento di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica e Vigilanza (Decreto del Sindaco n.3 del 06.02.2018);

PER I MOTIVI espressi in premessa,

DISPONE

L'apposizione della prescritta segnaletica fissa prevista dal vigente C.d.S. nel tratto stradale (S.S. 433 Val d'Aso) centro abitato, località Ponte Maglio, al fine di informare l'utenza stradale dell'istituzione del servizio di controllo elettronico della velocità, rispettando la distanza minima di metri 80 tra l'ultimo segnale di preavviso e la postazione di controllo come previsto dall'art. 79 del D.P.R. 495/92 per i segnali di prescrizione installati sulle strade urbane con limite di velocità di 50 Km/h in modo che sia garantito il tempestivo avvistamento.

Che nel caso in cui l'apparecchiatura di rilevazione della velocità sia posizionata su autovettura, che la stessa abbia le prescritte dotazioni istituzionali di riconoscimento (Polizia Locale).

L'istituzione del servizio per il controllo elettronico della velocità in forma (bidirezionale) in località Ponte Maglio di questo Comune.

Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Fermo.

Che venga pubblicata all'Albo Pretorio.

Che venga trasmessa all'ANAS di Ancona in qualità di gestore della strada anche se ricadente all'interno del centro abitato.

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Locale per quanto inerente le rispettive competenze, l'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE CHE

- 1- In caso di mancata osservanza della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss. mm.
- 2- A norma dell'articolo 3 Comma 4 della legge 07/08/1990 N° 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971 N° 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

- 3- In riferimento al disposto dell'articolo 37 comma 3 del D.Lgs 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada approvato con DPR 495/1992.

S. Vittoria in Matenano li 09.05.2019



IL RESPONSABILE

-Fabrizio Vergari-